ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE RELATIVA AI BILANCI D'ESERCIZIO, AI BILANCI CONSOLIDATI E ALLE RELATIVE RELAZIONI DI TALUNE TIPOLOGIE DI IMPRESE

Art. 32

Consolidamento proporzionale (articolo 26 della direttiva 2013/34/UE)

Oltre a quanto previsto dall'articolo 25, sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 o imprese da questo controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purche' la partecipazione posseduta dal soggetto tenuto a redigere il bilancio consolidato e dalle imprese da questo controllate non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonche' i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta. Si applicano i casi di esclusione dal consolidamento previsti nell'articolo 26.

Versione in vigore dal 16 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese
Estremi	Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
Capo	II — Disposizioni applicabili agli intermediari non IFRS
Sezione	III — Bilancio consolidato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-136-2015/art-32-consolidamento-proporzionale-articolo-26-della-direttiva-2013-34-ue

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it